



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 OGGETTO**

Oggetto del presente regolamento è la disciplina del trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione, da parte del Comune, di sistemi ed impianti di videosorveglianza sul territorio comunale.

#### **ART. 2 PRINCIPI GENERALI**

1. L'attività di videosorveglianza si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati e nell'osservanza dei principi di necessità e proporzionalità.
2. I sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati in modo da ridurre al minimo l'impiego dei dati personali, utilizzando solo quelli che risultino essere necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. I Direttori dei Settori di competenza, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, definiscono sia la localizzazione delle telecamere che le modalità di ripresa, allo scopo anche di evitare riprese estranee ai fini perseguiti o inutilmente dettagliate.
4. I dati personali, rilevati mediante le riprese video nelle aree videosorvegliate, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle stabilite nel presente Regolamento.
5. E' vietata la divulgazione ed ogni uso superfluo di dati, immagini e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.
6. E' assicurato all'interessato il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. L'utilizzo di particolari tipologie di sistemi di videosorveglianza comporta la previa sottoposizione degli stessi alla verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **ART. 3 INFORMATIVA**

1. Le persone devono essere informate che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata.
2. L'informativa viene fornita tramite cartelli, collocati prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti.
3. I cartelli devono essere di formato e posizionamento tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. Essi riportano indicazioni chiare e sintetiche sulla presenza di impianti di videosorveglianza: possono inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati nelle ipotesi in cui le immagini siano solo visionate o anche registrate.

4. L'informativa completa degli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è pubblicata sul sito web del Comune.

5. L'informativa può non essere resa nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

## **CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

### **ART. 4 FINALITA'**

1. Il Comune, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, avvalendosi dell'operato della Polizia Locale, ricorre alla possibilità di utilizzo di sistemi di videosorveglianza per il perseguimento dei seguenti fini:

- salvaguardia dell'incolumità e protezione degli individui, a garanzia di maggior sicurezza ai cittadini, attraverso la prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite e di episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, in ambito di sicurezza urbana;
- tutela del patrimonio comunale, immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- prevenzione e repressione di condotte lesive del decoro urbano;
- controllo di determinate aree, anche in relazione alla viabilità ed al monitoraggio del traffico;
- presidio di accessi ad edifici pubblici ed a specifici siti comunali;
- rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge.

2. La sorveglianza, tramite apparecchi elettronici, viene attivata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di garantire un controllo di situazioni ed avvenimenti, a tutela della protezione e dell'incolumità di persone e beni, nonché quale misura complementare, in sede di giudizio civile o penale, nel caso di fatti illeciti.

3. Il Comune, nell'ambito delle politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati raccolti possono essere utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti, anche in un eventuale sistema di condivisione stabile della visione delle immagini, tra la centrale operativa della Polizia Locale e le centrali operative delle forze dell'ordine operanti sul territorio comunale.

### **ART. 5 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. I Responsabili del trattamento dei dati sono individuati nelle persone del Comandante della Polizia Locale e dei rispettivi Direttori dei Settori interessati.

2. Il Responsabile ha il compito di:

- designare per iscritto, in numero sufficiente a garantire una gestione funzionale ed efficiente dell'attività, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, autorizzate ad accedere ai locali ove sono ubicate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti ed a visionare le immagini;



- individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite a ciascun operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati alla visione delle immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali l'extrapolazione dei dati su supporti magnetici.
- vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento dei dati in conformità agli scopi perseguiti, alle direttive impartite, alla normativa vigente, nonché ad eventuali specifiche disposizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali;
- rilasciare, a soggetti diversi dagli incaricati, le autorizzazioni di accesso nelle aree ove sono situati gli impianti;
- impartire disposizioni in merito sia alla custodia dei locali ove sono situati gli impianti ed i sistemi sia alla conservazione delle registrazioni.

#### **ART. 6 INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI**

Gli incaricati, designati dal Responsabile del trattamento dati, possono accedere ai soli dati strettamente necessari allo svolgimento delle specifiche operazioni per le quali sono stati autorizzati. Essi devono rigorosamente attenersi alle istruzioni impartite dal Responsabile.

#### **ART. 7 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI**

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste (via etere e su fibra ottica) e di telecamere dislocate sul territorio, collegate alla centrale operativa della Polizia Locale. Il sistema, a circuito chiuso, ed il relativo elaboratore non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati.

2. Possono essere previsti altri sistemi a circuito chiuso, con registrazione locale, per il presidio di edifici pubblici e di altri siti comunali

#### **ART. 8 MISURE DI SICUREZZA**

1. I dati sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. La responsabilità, ai fini del trattamento dei dati personali, opera a far data dalla consegna, da parte della Ditta fornitrice, del sistema di videosorveglianza, effettuata con apposito verbale attestante la completezza dello stesso in ogni sua parte tecnica e la conformità alla normativa vigente.

#### **ART. 9 SICUREZZA DEI DATI**

1. I dati personali, oggetto di trattamento, sono custoditi presso la centrale operativa del Comando Polizia Locale ed in locali specifici individuati in altri edifici comunali, non accessibili al pubblico.

2. Nella centrale operativa del Comando Polizia Locale e nelle aree ove sono ubicate le attrezzature di registrazione può accedere il solo personale autorizzato.

#### **ART. 10 ACCESSO ALLA SALA CONTROLLO**

1. La sala controllo e di monitoraggio del territorio è ubicata presso la Centrale Operativa del Comando Polizia Locale.
2. L'accesso alla sala controllo è consentito al Titolare, al Responsabile del trattamento dei dati ed agli Incaricati.
3. L'accesso di persone diverse dai soggetti indicati al precedente comma 2 deve essere autorizzato per iscritto dal Titolare o dal Responsabile, menzionando lo scopo dell'accesso e, se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Gli incaricati vigilano sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale è stato autorizzato l'accesso.

#### **ART. 11 ACCESSO AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è consentito unicamente al Titolare, al Responsabile del trattamento dei dati ed agli Incaricati.
2. In presenza di differenti competenze, specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. A tal fine, i predetti soggetti devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.
3. I soggetti preposti ad interventi di manutenzione possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla registrazione delle immagini.

#### **ART. 12 REGISTRO DEGLI ACCESSI**

1. Nei locali ove è ubicata la sala controllo viene conservato il Registro degli accessi sul quale vengono riportati: l'identità della persona autorizzata all'accesso (diversa dall'incaricato), motivazione, orario di entrata e di uscita, dati eventualmente assunti e quant'altro si ritenga utile annotare.
2. La compilazione del registro è effettuata e sottoscritta da soggetto autorizzato.

#### **ART. 13 CONSERVAZIONE TEMPORANEA DEI DATI**

1. La conservazione dei dati è limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici, o nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
2. Per esigenze connesse all'espletamento delle attività di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini, rilevate dalle telecamere collegate alla centrale operativa della Polizia Locale, è estesa alle quarantotto ore successive alla loro registrazione.
3. Per l'attività di videosorveglianza finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati non può comunque superare i sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione espressamente motivate.
4. Un eccezionale allungamento dei tempi di conservazione dei dati e delle immagini registrate, oltre il termine massimo di sette giorni, derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, comporta la sottoposizione,



di una specifica richiesta in tal senso, a verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

5. I dati essenziali ai fini del sostegno probatorio delle violazioni stradali sono conservati fino all'esaurimento delle procedure, sanzionatorie o contenziose, connesse alle violazioni.

6. Il sistema è programmato in modo da operare automaticamente, al momento prestabilito e mediante sovra-registrazione, l'integrale cancellazione dei dati raccolti.

7. I supporti magnetici contenenti le registrazioni, sono catalogati e custoditi in apposito archivio.

8. La distruzione dei supporti magnetici avviene previa cancellazione dei dati registrati.

#### **ART. 14 ACCERTAMENTO DI ILLECITI ED INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIA O DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

1. Qualora vengano rilevate immagini di fatti configuranti ipotesi di reato o rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale o della tutela del patrimonio comunale, l'incaricato alla videosorveglianza provvede ad informare tempestivamente i competenti organi di Polizia Giudiziaria.

2. Gli incaricati, nell'ambito delle specifiche mansioni attribuite, procederanno alle opportune operazioni, utilizzando le immagini necessarie e non eccedenti lo scopo perseguito, ed all'eventuale successiva estrapolazione delle stesse su supporti magnetici.

3. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, e di eventuali altre pubbliche Autorità indicate dalla legge, sulla base di provvedimenti dalle stesse emanati, in relazione a specifiche indagini.

#### **ART. 15 RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed alle prescrizioni riportate nel Provvedimento in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali con propria deliberazione datata 8 aprile 2010.

2. Sono fatte salve ulteriori disposizioni vigenti in materia e successivi provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. Si richiama altresì il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 aprile 2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7

#### **ART. 16 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i quindici giorni della ripubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto Comunale.